

il Giornale.it **cronache**

 Home [Politica](#) [Mondo](#) [Cronache](#) [Blog](#) [Economia](#) [Sport](#) [Cultura](#) [Milano](#) [LifeStyle](#) [Speciali](#) [Motori](#) [Abbonamento](#)

Condividi:



Commenti:

0

Obbligo di vaccino ai sanitari, così i No Vax lo aggirano

Dal 7 aprile gli operatori sanitari sono obbligati a vaccinarsi, ma i no vax hanno già trovato la scappatoia legale. Ecco come ha fatto un'infermiera di un ospedale lombardo

Martina Piumatti - Ven, 09/04/2021 - 07:29

[commenta](#)[Mi piace 123](#)

Dopo i casi di [contagio in corsia](#) e le [invocazioni](#) mezzo stampa degli esperti più ascoltati è arrivato il **decreto Covid** che impone il vaccino per i sanitari.



“La vaccinazione - si legge al comma 1 dell'articolo 4 del [decreto legge n.44](#) del 1 aprile - costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

Dal 7 aprile per gli operatori sanitari vige quindi l'**obbligo vaccinale**, pena lo spostamento ad altre mansioni in cui è limitato ogni contatto a rischio contagio. “Entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto”, gli ordini professionali e le strutture sanitarie pubbliche e private trasmettono i nominativi degli operatori sanitari alle regioni. Le regioni “entro dieci giorni” devono verificare chi non sia vaccinato e inviare i nominativi all'azienda sanitaria locale. Poi, l'Asl avvia un procedimento di accertamento con i soggetti reticenti all'obbligo, che può concludersi con un sollecito a vaccinarsi o un allontanamento dal contatto diretto con i pazienti. E se è impossibile spostare l'infermiere no vax dalla prima linea alle retrovie? “Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile - stabilisce il dl al comma 8 - , per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. In pratica, chi non vuole vaccinarsi resta a casa senza stipendio. Un deterrente non da poco che subito scatena forme di [conversione di massa](#) al vaccino.

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da

Inserisci le chiavi di ricerca

Cerca

Info e Login



login



registrazione



edicola

Calendario eventi

11 Giu - 11 Lug [Europei di calcio](#)23 Lug - 08 Ago [Giochi Olimpici di Tokyo](#)Tutti gli eventi [+](#)

L'opinione


Giorgio Griffa e la ragione...
Carlo Franza

Oscar del ciclismo: via...
Antonio Ruzzo

Il Canslim per selezionare ...
Emilio Tomasini

Il Settimo Sigillo 3
Ivo Saglietti

Non violenti, ma disperati...
Emanuele Ricucci

Nella vetrina dell'home cin...
Stefano Gianì

1984, il capolavoro di Geor...
Marco Valle

a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è



Mediomanager

Barbara Di

Notizia che appare incoraggiante. Non abbastanza per **Fiaso**. "Dall'inizio della campagna vaccinale gli infortuni sul lavoro causa Covid si sono ridotti drasticamente, da 100 a 5 - fa notare la stessa Federazione delle strutture ospedaliere a *ilGiornale.it* - Segno che il vaccino è il mezzo più efficace per abbattere la diffusione del contagio. Bisognerebbe, quindi, considerare il rifiuto della vaccinazione come non idoneità al lavoro nel Ssn con conseguente sospensione temporanea, in seguito definitiva fino al licenziamento, escludendo la possibilità di ricollocazione organizzativa".

Peccato, invece, che chi non vuole fare il vaccino abbia già scovato l'appiglio legale per aggirare l'obbligo. "In caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita" si legge. Chi dimostra che fare il vaccino lo espone a un rischio per la salute può non farlo. In questo caso non sono previste conseguenze in ordine all'attività svolta. Nessun allontanamento per scongiurare eventuali contagi, né demansionamenti o stipendi decurtati. L'operatore sanitario può restare a fare il proprio lavoro a contatto con i pazienti. Basta un certificato del medico di famiglia.

SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di

È il caso di P., infermiera 40 enne del comasco che, temendo ritorsioni, ha preferito rimanere anonima. P. terrorizzata dal vaccino ha usato la via, legale, per non farlo. "Io - confessa a *ilGiornale.it* l'infermiera che lavora in una struttura pubblica di Lecco - non sono **no vax** ho solo una paura motivata dal rischio che correrei. Cinque anni fa ho contratto un virus che mi ha causato una brutta infiammazione diffusa. Con dei problemi cardiaci come strascico. E visti i vari casi di reazioni avverse e trombosi mortali sinceramente non me la sento. So che la percentuale è bassissima ma non vorrei essere tra quello zero virgola. Come mi ha detto la struttura in cui lavoro per loro basta un **certificato del medico** di famiglia che mi esonera dall'obbligo. E così ho fatto". Senza incorrere in cambi di mansione per evitare il contatto diretto con i pazienti e il rischio di contagio.

Per Gianluigi Spata, presidente della Federazione lombarda degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e anche **medico di base**, la possibilità di esenzione, come indicato da decreto, va garantita solo nei casi in cui il rischio sia dimostrato clinicamente. "Chi svolge un'attività a contatto diretto con il paziente - sottolinea Spata a *ilGiornale.it* - deve essere vaccinato, altrimenti rappresenta un pericolo e se non vaccinato va allontanato anche se risulta non idoneo al vaccino per motivi di salute. Motivi che dovrebbero essere certificati dal medico di famiglia solo in presenza di un'ampia documentazione clinica che li prova". Duro su questo punto Angelo Testa, presidente del sindacato nazionale autonomo dei medici Italiani (Snami). "Qui - aggiunge Testa - si è giocato al solito scaricabarile, ribaltando la responsabilità sui medici di medicina generale, che adesso verranno pressati per ottenere il certificato di esonero. Poi se in un ospedale esploderà un focolaio a causa di un operatore sanitario esonerato dal vaccino, ovviamente si darà la colpa al medico di famiglia che gli ha rilasciato il certificato. Se chi lavora a contatto con i pazienti non vuole fare il vaccino va

licenziato. Punto".

E proprio per arginare la caccia all'**esonero** da parte dei sanitari no vax si è attivata anche la Finmg. "Noi - rivela a *IlGiornale.it* Renzo Le Pera, vice segretario nazionale di Finmg - come federazione dei medici di medicina generale stiamo chiedendo un chiarimento su due fronti. Uno, vanno chiarite quali siano le patologie contro indicanti il vaccino. Poi, per concedere l'esonero deve essere garantito l'allontanamento dell'operatore non vaccinato dal contatto con il paziente". Uno step in più utile per rafforzare la strategia deterrente nei confronti dei sanitari no vax che, aggirando l'obbligo, comprometterebbero i benefici della campagna vaccinale.

Cosa sarebbe successo se aveste investito \$1K in Netflix un anno fa?

eToro

AD

Raccomandato da 

Tag: vaccino anti-covid decreto Covid No Vax

Speciale: Coronavirus

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da 

AD

9 errori critici che possono incidere sul tuo portafoglio

(Fisher Investments Italia)

AD

[Foto] L'unico trucco del bicarbonato di sodio che tutti dovrebbero conoscere

(Vitaminews)